

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 223877

del: 16/04/2026

Oggetto: Prot. n. 0011692 del 15/04/2026 - Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Istituzione di una zona soggetta a restrizione comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza â€“ Focolaio n. 1/2026, Stabilimento codice IT039CA005, Comune Muravera.

Mittente: Regione Autonoma della Sardegna

Numero allegati: 6

Nome file allegati: 26651391.pdf
Allegato 1. LSD ZR_039CA005.pdf
Allegato 2. LSD ZR_039CA005.pdf
Allegato 3. Stabilimenti_ZP_20km 039CA005 (15.04.2026).xlsx
Allegato 4. Stabilimenti_ZS_50km 039CA005 (15.04.2026).xlsx
Segnatura.xml



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'

12-01-05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Oggetto: Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Istituzione di una zona soggetta a restrizione comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza – Focolaio n. 1/2026, Stabilimento codice IT039CA005, Comune Muravera.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTA la Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23.12.1978 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione prot. n. 644/6 del 13 febbraio 2024 con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- VISTA** il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione del 28 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate;
- VISTO** il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTO** il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del portale del Ministero della salute;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 - Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016 /429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 27 gennaio 2025 - Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);
- VISTA** la notifica di conferma per Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) nello stabilimento IT039CA005, Comune Muravera, inserita in data 14/04/2026 dal Servizio veterinario di Sanità Animale della ASL Cagliari nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN);
- PRESO ATTO** dell'elaborazione da parte dell'OEV, della definizione della zona di protezione e di sorveglianza, così come definite dall'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e allegato V dello stesso Regolamento e dell'elenco degli stabilimenti con animali della specie e gruppi di specie elencate per la malattia (*Bison ssp.*, *Bos ssp.*, *Bubalus ssp.*) ricadenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza anche esso predisposto dall'OEV e trasmesso con e-mail del 15/04/2026;
- CONSIDERATO** che è necessario e urgente adottare misure sanitarie finalizzate ad impedire il diffondersi dell'infezione.

DETERMINA

- ART.1** Ai sensi dell'art 21, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 a seguito della conferma per Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) nello stabilimento IT039CA005, Comune Muravera, è istituita una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione intorno al focolaio il cui raggio è di 20 chilometri e una zona di sorveglianza intorno al focolaio il cui raggio è di 50 chilometri, rappresentate nelle mappe di cui all'Allegato 1 e all' Allegato 2 e comprendente tutti i territori ivi elencati e gli stabilimenti con animali della specie e gruppi di specie elencate per la malattia (*Bison ssp.*, *Bos ssp.*, *Bubalus ssp.*) di cui ai file Excel Allegato 3 e Allegato 4, ed i pascoli con animali di tali specie ricadenti negli stessi territori.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

ART.2

Nelle zone definite all'art. 1, si attuano le relative misure di cui al Regolamento delegato (UE) 2020/687, Parte II, Capo II, sezione 1, sezione 2 e sezione 3. In particolare, si applicano le misure di cui agli art. 25, 26 e 27 per la zona di protezione e agli art. 40, 41, 42 per la zona di sorveglianza.

ART.3

a) In deroga ai divieti di cui all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 28 e 29 dello stesso Regolamento delegato (UE) 2020/687, i movimenti sul territorio regionale per la macellazione di animali detenuti delle specie elencate nella zona di protezione purché siano pienamente soddisfatte le condizioni specifiche di cui all'articolo 29 e le condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 dell' articolo 28 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

b) In deroga ai divieti di cui all'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 43 e 44 dello stesso Regolamento delegato (UE) 2020/687, i movimenti sul territorio regionale per la macellazione di animali detenuti delle specie elencate da e verso la zona di sorveglianza e al suo interno purché siano pienamente soddisfatte le condizioni specifiche di cui all'articolo 44 e le condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

c) In deroga ai divieti di cui all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 33 dello stesso Regolamento delegato (UE) 2020/687 i movimenti sul territorio regionale del latte crudo ottenuto da animali detenuti delle specie elencate nella zona di protezione purché siano pienamente soddisfatte le condizioni specifiche di cui all'articolo 33 e le condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 dell' articolo 28 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

d) In deroga ai divieti di cui all'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 43 dello stesso Regolamento delegato (UE)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

2020/687 i movimenti sul territorio regionale del latte crudo ottenuto da animali detenuti delle specie elencate da e verso la zona di sorveglianza e al suo interno purché siano pienamente soddisfatte le condizioni specifiche di cui all'articolo 49 e le condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

e) Le condizioni previste per la deroga devono essere verificate e fatte rispettare dai Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, garantendo con riguardo alle lettere a) e b) del presente articolo la macellazione entro le 24 ore dall'arrivo dei capi al macello.

ART.4

L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui è trascorso il periodo minimo di 28 giorni di cui all'allegato X del Regolamento delegato (UE) 2020/687 dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione e, se opportuno, del controllo preliminare di insetti e roditori, eseguiti conformemente all'articolo 15 nello stabilimento colpito e tutti i controlli, le ispezioni cliniche, gli eventuali esami di laboratorio, eseguiti conformemente all'articolo 26 e all' allegato I del Regolamento delegato (UE) 2020 /687, devono aver dato esito favorevole.

Dopo la revoca delle misure sanitarie di controllo nella zona di protezione, si applicano nella zona di protezione le misure sanitarie di controllo della zona di sorveglianza almeno per il periodo supplementare di 17 giorni di cui all'allegato X del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

ART.5

L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui, è trascorso il periodo minimo di 45 giorni di cui all'allegato XI del Regolamento delegato (UE) 2020/687 dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione e, se opportuno, del controllo preliminare di insetti e roditori, eseguiti conformemente all'articolo 15 nello stabilimento colpito e:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

nella zona di protezione sono soddisfatte le prescrizioni di cui al precedente ART. 4; e

tutti i controlli, le ispezioni cliniche, gli eventuali esami di laboratorio, eseguiti conformemente all'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, hanno avuto esito favorevole.

ART.6

Disposizioni finali

a) La presente determinazione è direttamente applicabile e resta in vigore fino a nuove disposizioni comunitarie, ministeriali e/o regionali dettate dall'evoluzione della situazione.

b) Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale qualora necessario provvede con propri atti a fornire pertinenti indicazioni operative e /o chiarimenti in linea con quanto stabilito nel presente provvedimento e, se del caso, a modificare il presente provvedimento e/o ad aggiornare i relativi allegati dello stesso. Inoltre, eventuali ulteriori disposizioni potranno essere adottate, se è necessario, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio regionale.

c) Eventuali ulteriori deroghe ai divieti possono essere concesse nel rispetto del Regolamento e nel rispetto delle competenze definite dall' art. 21 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. La verifica di tutte le condizioni per l' applicabilità delle eventuali ulteriori deroghe accordate è di competenza delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

d) È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente determinazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

e) Gli operatori e le pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le misure stabilite ed a collaborare con l'autorità competente per l'attuazione delle stesse e ad adottare misure di riduzione del rischio.

f) Gli operatori e le pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a comunicare tempestivamente ai competenti Servizi Veterinari della ASL qualsiasi evento che possa indurre un sospetto di malattia provvedendo nel contempo all'isolamento dei casi sospetti.

g) Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente determinazione si rimanda alla vigente normativa in materia.

h) La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9 della Legge regionale n. 31/98 e s.m.
i.

Il Direttore del Servizio


Daniela Mulas

(Documento firmato digitalmente)

Siglatu da :


ELISABETTA PERRERA

Focolai LSD ZP-ZS









Legenda

- limitiAmministrComunali
- limitiAmministrProvincial
- Focolai_LSD_Activi
- StabilimentiBovini
- ZP_20KM
- ZS_50KM



Focolai LSD ZP-ZS

Legenda

-  limitiAmministrComunali
-  limitiAmministrProvincial
-  Focolai_LSD_Activi
-  StabilimentiBovini
-  ZP_20KM
-  ZS_50KM

